



SENTENZA N° 7863/200
 (R.G.N. 8037/19)
 CRON N° 7863/200
 REP 1634/200

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, Avv. Michele Lo Storto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 8037 del R.G. anno 2019 avente ad oggetto risarcimento danni e vertente

TRA

De Cristofaro Aniello, DCRNLL53A04A512M, rapp.to e difeso dall' Avv. P. Renato Capoluongo e presso il suo studio elett.te dom.to in S. Cipriano D'Aversa, Corso Umberto I 242, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione **ATTORE**

E

Comune di Giugliano in Campania, in pers. del Sindaco p.t. rapp.to e difeso dall' Avv.p. Pasquale Di Grazia ed elett.te dom.to presso il suo studio in Grumo Nevano, Piazza Capasso 4 **CONVENUTO**

Conclusioni delle parti: come dai verbali di causa.

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'istante citava in giudizio il Comune di Giugliano in Campania onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti il giorno 4.11.2018 alla strada S.S. 7BIS KM. 18+78, allorquando mentre Martina De Cristofaro era alla guida della Mini Cooper Countryman R60 tg. EL 167 KH, di proprietà dell'istante, rovinava all'interno di una buca non segnalata posta al centro della corsia di percorrenza, non segnalata e piena d'acqua piovana.

Si costituiva il Comune di Giugliano in Campania che eccepiva la infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Lo svolgimento del processo viene omesso ai sensi del novellato art.132 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è procedibile.

Risultano idoneamente provate le legittimazioni delle parti in causa.

La domanda è fondata e va accolta.

Dalla dichiarazione resa dall'unica testimone presente al fatto per cui è causa, Morra Cristina, allo stato pienamente attendibile, risulta accertato che l'auto dell'istante finiva in una buca ricolma d'acqua presente sul manto stradale; risulta altresì che la buca "non era segnalata e non era visibile perché completamente coperta d'acqua". La teste escussa ha, inoltre, descritto con sufficiente precisione i danni riportati dalla Mini Cooper a seguito dell'accadimento dannoso.

Tanto premesso risulta evidente la responsabilità del Comune di Giugliano in Campania nella produzione dell'evento dannoso.

Il convenuto Comune dunque risponderà dei danni provocati all'attore per mancata manutenzione della strada in quanto esso Comune aveva l'obbligo di evitare che eventuali dissesti della stessa potessero provocare danni agli utenti, tanto perchè in ossequio al principio del neminen laedere il citato convenuto era tenuto a prevedere ed a prevenire determinate situazioni pericolose con riferimento alla condizione dei luoghi. Pertanto, l'aver previsto o comunque l'essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omesso la predisposizione di opportune cautele costituisce di per sé condotta colposa omissiva. Infatti l'ente proprietario della strada risponde a titolo di colpa nei confronti dell'utente che facendo affidamento sull'apparente regolarità dell'opera sia vittima di una situazione di pericolo occulto, insidia e trabocchetto, come è risultato accertato nel caso di specie. In particolare, l'obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno come sancito recentemente dalla Suprema Corte.

Quanto infine ai danni subiti dall'auto attorea deve tenersi conto delle risultanze della CTU che, espletata in maniera esauriente, convincente e professionale ha accertato la "coerenza in funzione della dinamica descritta".

Pertanto, alla luce della espletata ctu detti danni vanno determinati, in accordo con l'elaborato peritale, in € 1.823,69#, non considerando l'iva il cui esborso non risulta provato.

La detta somma, devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno, andranno aggiunti gli interessi legali con esclusione degli interessi su interessi sino alla data della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma così individuata dalla predetta data sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano di ufficio come da dispositivo, tenuto conto del mancato deposito della nota spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Cristofaro Aniello nei confronti del Comune di Giugliano in Campania ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:



- accoglie la domanda e condanna il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.823,69# per le causali sopra espresse oltre interessi come determinati in motivazione.

- condanna altresì il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 515,00# per spese, ivi compresa la ctu ed € 1.205,00# per compensi oltre rimborso spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario.

- Dichiaro la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Marano di Napoli, 02.10.2020

Il Giudice di Pace
Avv. Michele Lo Storto





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente atto al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di cancelleria, quando ne siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale n. 78313 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Av. RENTO CAROLUONS
Marno di Napoli li 18 / 12 / 63.



IL CANCELLIERE